

V. Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV)

L'11 maggio 2005 l'Unione europea ha pubblicato la Quinta direttiva sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli¹. Le seguenti proposte di modifica tendono ad armonizzare, dove è sensato e necessario, le disposizioni svizzere a livello d'ordinanza con le prescrizioni europee.

Testo in vigore	Proposta di modifica
	<p>Art. 6a (nuovo) Attestazione relativa ai sinistri provocati</p> <p>Su domanda dell'assicurato, l'assicuratore può rilasciargli entro quindici giorni un'attestazione relativa ai sinistri provocati risp. all'assenza di sinistri riguardante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale.</p>
<p>Spiegazioni:</p> <p>Il quadro individuale dei sinistri subiti e causati è un elemento importante nel calcolo dei premi e interessa particolarmente i conducenti prudenti. L'attestazione relativa ai sinistri provocati o all'assenza di sinistri è uno strumento idoneo per raggiungere gli obiettivi intesi ad ottenere una deregolamentazione nell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Tutto ciò nel pubblico interesse e in considerazione degli interessi dei consumatori che vogliono cambiare assicuratore</p> <p>La direttiva obbliga gli Stati membri a esigere che gli assicuratori forniscano l'attestazione di cui sopra. Il diritto svizzero non contiene nessuna base legale per un obbligo siffatto. Proponiamo pertanto di aggiungere una clausola potestativa nell'OAV. Con la prossima revisione della LCStr può essere creata la base legale per la disposizione di carattere obbligatorio e l'OAV sarà adeguatamente modificata.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Art. 52 cpv. 3</p> <p>³ In caso di danni materiali causati da veicoli a motore, rimorchi o velocipedi non identificati, la franchigia per ogni persona lesa ammonta a 1000 franchi.</p>	<p>Art. 52 cpv. 3</p> <p>³ In caso di danni materiali causati da veicoli a motore, rimorchi o velocipedi non identificati, la franchigia per ogni persona lesa ammonta a 1000 franchi. Se nel medesimo evento l'autore del danno è responsabile per danni fisici a una o più persone, la franchigia decade.</p>
<p>Spiegazioni:</p> <p>I Fondi europei di garanzia, contrariamente alla Svizzera, non indennizzano, di norma, i danni materiali nei casi di fuga del conducente. La direttiva esige che, d'ora in poi, gli Stati membri coprano almeno i danni materiali causati da un veicolo non identificato, se l'incidente ha provocato gravi danni fisici. Per i danni materiali è ammessa una franchigia massima di 500 EUR. In questi rari casi, in Svizzera si rinuncia completamente alla franchigia. Per evitare problemi di definizione nell'applicazione pratica ciò vale per tutti i tipi di danni fisici.</p>	

<p>Spiegazioni e proposta di una somma di copertura minima secondo l'UE:</p> <p>A contare dal 1° novembre 2004 in Svizzera, per gli infortuni di veicoli a motore, si applicano per evento le seguenti somme di copertura minime (copertura di danni materiali e fisici):</p> <p>a) Automobili (fino a 9 posti), motoveicoli, altri (incl. autocarri): 5 milioni CHF</p> <p>b) Automobili e autotreni adibiti al trasporto di persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con più di 9, ma al massimo 50 posti: 10 milioni CHF - con oltre 50 posti: 20 milioni CHF <p>c) Veicoli a motore e autotreni adibiti al trasporto di merci pericolose: 15 milioni CHF</p> <p>Nel 2004 le coperture minime sono state oggetto di discussioni in seno all'Unione europea, ma non era stata presa nessuna decisione. La direttiva prescrive ora agli Stati membri le seguenti coperture minime:</p> <p>a) Danni alle persone: 1 milione EUR per vittima o² 5 milioni EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.</p>

¹ http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_149/l_14920050611it00140021.pdf

² Rettifica del 30 giugno 2005

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/oj/2005/l_168/l_16820050630de00500050.pdf

b) Danni alle cose: 1 milione EUR per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

Gli Stati membri devono far applicare la direttiva entro l'11 giugno 2007. Ove necessario, può essere fissato un periodo transitorio fino a cinque anni (cioè fino all'11 giugno 2012), per adeguare le somme di copertura minime ai livelli prescritti. D'altro canto, gli Stati membri devono aumentare le somme di copertura minime entro il 31 dicembre 2009³ ad almeno la metà degli importi prescritti. Per garantire che le somme di copertura minime non perdano valore con il tempo, devono essere rivedute periodicamente. Per la revisione deve essere applicato l'indice europeo dei prezzi al consumo.

Procedura proposta per la Svizzera:

Poiché le coperture minime sono appena state aumentate, la Svizzera soddisfa sino alla fine del 2009 le prescrizioni pecuniarie della direttiva. Pertanto, per il momento non è necessario intervenire. Prevediamo però di proporre un aumento, prima della scadenza del termine transitorio UE (11 giugno 2012), in una revisione successiva dell'OAV. È previsto di salvaguardare il sistema odierno (somma di copertura minima per infortunio) che ha fatto buona prova e che è ammesso dalla direttiva. Questa procedura garantisce che la protezione svizzera delle vittime della circolazione non scenda sotto il livello europeo.

³ "Entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva 2005/14/CE, gli Stati membri devono aumentare gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti nel presente paragrafo."